



**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE  
DELLA PERSONA DISABILE  
onlus**

**Affermato davanti al Tribunale di Livorno (Ordinanza del 30 gennaio 2017) il principio secondo cui “ Privare dell’insegnante di sostegno è discriminazione indiretta”**

Ad un'allieva di una scuola superiore sono stati assegnati docenti curricolari appartenenti all'organico dell'autonomia e del potenziamento, ma il Tribunale chiarisce: “L'alternanza di docenze curricolari è una forma di discriminazione indiretta per l'alunno disabile, che viene posto in una posizione di svantaggio nell'accesso all'istruzione” . **Vai sul sito dell'Ufficio per leggere la notizia per intero “tratta da redattore sociale del 3-02-2017”.**

**La notizia completa.**

**Privare dell'insegnante di sostegno è discriminazione: ordinanza del Tribunale**

**Ad un'allieva di una scuola superiore sono stati assegnati docenti curricolari appartenenti all'organico dell'autonomia e del potenziamento, ma il Tribunale chiarisce: “L'alternanza di docenze curricolari è una forma di discriminazione indiretta per l'alunno disabile, che viene posto in una posizione di svantaggio nell'accesso all'istruzione”**

ROMA – **Gli alunni disabili hanno diritto all'insegnante di sostegno: assegnare docenti curricolari o di potenziamento costituisce discriminazione indiretta.** Questo il messaggio di una recente **ordinanza del Tribunale di Livorno** (30 gennaio 2017), arrivata a dirimere una controversia tra la famiglia di una ragazzina ed una scuola superiore. Questo il caso: l'alunna a settembre del 2016 rientrava a scuola e, come previsto dal Piano educativo individualizzato (Pei), **avrebbe dovuto essere supportata da un docente di sostegno per 18 ore settimanali; invece ad accoglierla c'erano i docenti curricolari appartenenti all'organico dell'autonomia e del potenziamento** (figure introdotte dalla Legge n. 117/2015 cosiddetta “Buona scuola”).

**Questa alternanza di docenze ha sacrificato fortemente il diritto alla continuità educativo-didattica**, come riconosciuto dal Tribunale, privando la discente della possibilità di seguire una programmazione strutturata, cosa fattibile soltanto se il docente è assegnato ad un alunno con una certa continuità. Negli alunni con patologie di tipo relazionale il danno che può essere arrecato è ancora più grave, tenuto conto che in questi casi il livello minimo di empatia tra alunno e docente lo si raggiunge faticosamente dopo mesi di incontri. Inoltre, il docente di sostegno è stato nominato alla metà di novembre e fino a quel momento l'alunna ha dovuto confrontarsi con una soluzione organizzativa non poco penalizzante. L'amministrazione scolastica ha difeso le proprie scelte organizzative, escludendo che ciò comportasse una forma discriminatoria, ma l'ordinanza ha ritenuto il contrario: **l'alternanza di docenze curricolari è una forma di discriminazione indiretta per l'alunno disabile, che viene posto in una posizione di svantaggio nell'accesso all'istruzione.**

Sede Legale: Via Giovanni Sgambati n 3- 90145 Palermo  
tel. 330 529278– fax 091 511515  
C.F.: 92760430828

Mail: [ufficionazionaleh@libero.it](mailto:ufficionazionaleh@libero.it) Sito internet: [ufficionazionalegarantedisabili.org](http://ufficionazionalegarantedisabili.org)